

ridotti in parte, mentre gli attuali 20 ha vitati sono dovuti allo spopolamento e alle difficoltà di produzione.

Tutte le tipologie del «Valsusa» sono caratterizzate dalle peculiarità dei vini di montagna, vini sottili di grande profumazione ma bassa gradazione se pur di buona conservabilità.

I vini della DOP «Valsusa» sono prodotti nella categoria vino (1) nelle tipologie rosso e con specificazione di vitigno sia a bacca rossa che bianca.

Il «Valsusa» rosso è ottenuto con un minimo di 60% di varietà autoctone piemontesi, come Barbera, Dolcetto e Neretta cuneese e autoctoni della Val Susa quali Avanà e Becuet e con i quali si producono anche le relative tipologie monovarietalì. Si presentano alla degustazione con un bel colore rosso rubino, profumo vinoso, caratteristico di frutti di bosco e ciliegie selvatiche, esaltati dalla forte escursione termica propria del territorio di produzione dovuta all'orientamento est ovest che offre un microclima ideale alla coltivazione della vite rappresentato dal versante sinistro orografico (esposizione *sud*), con picchi precipitativi concentrati nei mesi di maggio e giugno e ottobre novembre, frequenti sono gli episodi di Favonio, vento caldo di caduta dal versante nord delle Alpi dovuto alla compressione delle masse d'aria provenienti. I tannini non particolarmente marcati sono sostenuti dall'acidità moderata. Nel caso di vini invecchiati può essere presente il sentore di legno.

Il bianco, ottenuto dalle uve Baratuçiat, si caratterizza per l'equilibrata acidità che lo rende adatto sia alla vinificazione come fermo che come spumante. Il prodotto finale ha una buona sapidità con tipica profumazione floreale tipica del vitigno e freschezza derivanti dalle notevoli escursioni termiche.

Per la comunità Chiomontina e Giaglione la coltivazione della vite è sempre stata importante fonte di reddito con intensi scambi commerciali con la Francia e con la vicina Città di Torino. Soprattutto è da sottolineare la peculiarità della coltivazione dei vitigni Avanà e Becuet che si sono storicamente adattati al particolare microclima della Val Susa, viticoltura definita «eroica» per queste zone, dove è quasi impossibile applicare la meccanizzazione sia per la coltivazione sia per la raccolta in quanto i vigneti sono posti su terreni rocciosi con pendenze variabilissime dall'altopiano al terrazzamento. Una viticoltura legata alla tradizione per motivi geologici e antropici ma che si rinnova costantemente seguendo le innovazioni viticole ed enologiche.

1.11. Ulteriori condizioni  
assenti.

19A05364

DECRETO 7 agosto 2019.

**Riconoscimento dell'associazione «ASSOAVI - Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli» quale organizzazione interprofessionale che opera sul territorio nazionale per il prodotto «uovo», proveniente da galline *Gallus gallus* allevate in aziende avicole ad uso commerciale registrate nella BDN, e adatte al consumo umano diretto o alla preparazione di prodotti a base di uova, rappresentato dai codici NC compresi nelle categorie merceologiche 0407 - 0408 e 3502.**

#### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in particolare gli articoli 157, 158, 164 e 165;

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, recante: «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»;

Vista la nota del 27 febbraio 2019 acquisita al protocollo Mipaaf al n. 14149 del 28 febbraio 2019, con la quale l'ASSOAVI - Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli, ha inoltrato formale richiesta di riconoscimento come organizzazione interprofessionale che opera sul territorio nazionale per il prodotto «uovo», proveniente da galline *Gallus gallus* allevate in aziende avicole ad uso commerciale registrate nella BDN, e adatte al consumo umano diretto o alla preparazione di prodotti a base di uova, rappresentato dai codici NC compresi nelle categorie merceologiche 0407 - 0408 e 3502;

Visto il decreto dipartimentale 27 febbraio 2019, n. 600, con il quale è stata nominata la commissione tecnica avente il compito di effettuare l'istruttoria delle richieste di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;

Visto il verbale del 26 giugno 2019 concernente le verifiche svolte dalla predetta commissione tecnica;

Considerato che la richiedente associazione «ASSOAVI - Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli» è in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato, in particolare, l'esistenza del requisito minimo del 40% di rappresentatività in termini economici a livello nazionale del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 51/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2015, riscontrata con fonti amministrative e statistiche ufficiali dei dati forniti dal richiedente, sia della base sociale rappresentante delle attività economiche connesse alla produzione sia della base sociale rappresentante delle attività economiche connesse alla trasformazione;

Considerato il parere favorevole rilasciato dalla succitata commissione tecnica nel quale si attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1308/2013, articoli 157 e 158, e dall'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2015, in



capo alla richiedente associazione «ASSOAVI - Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli»;

Ritenuto necessario definire le modalità di controllo del rispetto delle condizioni e dei requisiti che disciplinano il riconoscimento dell'organismo interprofessionale;

Ritenuto necessario specificare le sanzioni applicabili in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni vigenti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 luglio 2019;

Decreta:

Art. 1.

#### *Riconoscimento ed operatività*

1. L'associazione «ASSOAVI - Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli», con sede in Forlì, via Punta di Ferro n. 2, codice fiscale n. 01270390402, è riconosciuta come organizzazione interprofessionale che opera sul territorio nazionale per il prodotto «uovo», proveniente da galline *Gallus gallus* allevate in aziende avicole ad uso commerciale registrate nella BDN, e adatte al consumo umano diretto o alla preparazione di prodotti a base di uova, rappresentato dai codici NC compresi nelle categorie merceologiche 0407 - 0408 e 3502, ai sensi degli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.

2. L'operatività dell'organizzazione interprofessionale «ASSOAVI - Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli» è relativa al prodotto «uovo», proveniente da galline *Gallus gallus* allevate in aziende avicole ad uso commerciale registrate nella BDN, e adatte al consumo umano diretto o alla preparazione di prodotti a base di uova, rappresentato dai codici NC compresi nelle categorie merceologiche 0407 - 0408 e 3502.

3. L'ambito territoriale operativo della organizzazione interprofessionale «ASSOAVI - Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli» è il territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

#### *Controlli e revoca del riconoscimento*

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo procede alla verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come organizzazione interprofessionale.

2. La verifica sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento è affidata al Ministero che la effettua sia mediante l'acquisizione di documenti e dati inerenti l'attività dell'organizzazione interprofessionale, anche su base informatica.

3. L'organizzazione interprofessionale «ASSOAVI - Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli», in caso di modifiche dello statuto, della struttura organizzativa e di variazioni della base sociale è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Ministero che verifica il mantenimento dei requisiti previsti.

4. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento, anche in caso di riconoscimento di una organizzazione interprofessionale relativa al medesimo settore più rappresentativa, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2015;

b) mancata trasmissione della documentazione richiesta per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa europea;

c) adesione dell'organizzazione interprofessionale agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'art. 210, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) infrazioni gravi delle norme statutarie;

e) irregolarità gravi che impediscono il conseguimento delle attività istitutive;

f) non osservanza dell'obbligo di notifica al Ministero per il necessario inoltro alla Commissione europea degli accordi, decisioni e pratiche concordate con riferimento all'art. 210, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il provvedimento di revoca è comunicato alla Commissione dell'Unione europea e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.


Art. 3.

#### *Estensione delle regole*

1. L'organizzazione interprofessionale «ASSOAVI - Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli» può richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, l'estensione di regole a condizione che riguardino una delle finalità di cui al paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e che sussistano i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.

2. La richiesta di estensione di regole, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione interprofessionale, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) delibera del consiglio di amministrazione dell'organizzazione interprofessionale a supporto della richiesta di estensione di regole che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettive



bili di applicazione. Nel caso l'accordo preveda una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, tale regola può essere adottata solamente con l'unanimità degli associati della organizzazione interprofessionale;

b) documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1;

c) dimostrazione dei requisiti di rappresentatività economica con riferimento alla struttura economica della filiera di riferimento e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione;

d) una relazione tecnica indicante la finalità tra quelle indicate dal paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dimostrando come le regole da adottare la rispettino indicando necessariamente:

1) la conformità ai regolamenti comunitari di settore, la compatibilità con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore;

2) che le regole adottate non danneggino altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione, creando distorsioni della concorrenza;

3) che le regole adottate non abbiano nessuno degli effetti elencati all'art. 210, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, verificata la regolarità della domanda, coerentemente con le modalità e i termini temporali indicati all'art. 210, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblica sul proprio sito istituzionale la regola oggetto di richiesta di estensione per un periodo non inferiore a trenta giorni.

4. Ove tale regola non riscontri l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 2, il Ministero, previo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di estensione delle regole adottate dalla organizzazione interprofessionale «ASSOAVI - Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli» rendendole obbligatorie anche nei confronti degli operatori del settore non aderenti all'organizzazione interprofessionale richiedente, riportando le specifiche integrali delle regole rese obbligatorie ed il periodo di validità delle stesse.

5. Il mancato rispetto delle regole per le quali è stata concessa l'estensione comporta l'irrogazione all'operatore economico delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2015.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede a comunicare alla Commissione dell'Unione europea e alle regioni e Province

autonome di Trento e Bolzano ogni decisione adottata a norma del presente articolo.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2019

*Il Ministro:* CENTINAIO

19A05365

DECRETO 7 agosto 2019.

**Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 33/2019 della commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 34/2019 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

